



COMUNE DI CANTOIRA

(Provincia di Torino)

*Via della Chiesa n° 28 - 10070 CANTOIRA*

*Tel 0123 - 585601 fax 0123 585016*

**Regolamento recante la disciplina  
sulla conservazione, l'affidamento e la  
dispersione delle ceneri derivanti dalla  
cremazione dei defunti.**

## **CAPO I - NORME GENERALI**

Art. 1 Oggetto del regolamento.

## **CAPO II- CREMAZIONE**

Art. 2 Disciplina della cremazione.

Art. 3 Rilascio dell' autorizzazione alla cremazione.

Art. 4 Identità delle ceneri. (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 3)

Art. 5 Feretri per la cremazione.

Art. 6 Cremazione per insufficienza di sepolture.

Art. 7 Crematori.

Art. 8 Caratteristiche dell' urna cineraria.

Art. 9 Destinazione delle ceneri.

Art. 10 Affidamento e dispersione delle ceneri. (L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 5 e 10)

Art. 11 Iscrizione ad associazione. (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 6)

Art. 12 Mancata individuazione dell'affidatario o dell' incaricato della dispersione.

Art. 13 Targa con generalità dei defunti cremati. (L.R. n. 20/2007, art. 7)

## **CAPO III**

### **DISPERSIONE DELLE CENERI**

Art. 14 Dispersione delle ceneri. (L.R. n. 20/2007, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9)

Art. 15 Luogo di dispersione delle ceneri.

## **CAPO IV**

### **AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI**

Art. 16 Consegna ed affidamento delle ceneri.

Art. 17 Conservazione dell' urna. (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 1, 2, 3 e 4)

Art. 18 Recesso dall' affidamento Rinvenimento di urne.

## **CAPO V**

### **NORME FINALI**

Art. 19 Tutela dei dati personali.

Art. 20 Leggi e regolamenti.

Art. 21 Abrogazione di precedenti disposizioni.

Art. 22 Pubblicità del regolamento.

Art. 23 Rinvio dinamico.

Art. 24 Vigilanza - Sanzioni.

Art. 25 Entrata in vigore.

## **CAPO I - NORME GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Oggetto del regolamento e definizioni**

1. Il presente regolamento comunale disciplina la cremazione, la conservazione, la dispersione e l'affidamento delle ceneri, ad integrazione:

- della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri ;

- della legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, recante: Disposizione in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri ;

- del regolamento comunale di polizia mortuaria.

2. Ai fini del presente regolamento:

a) per "ceneri" si intendono i resti provenienti dalla cremazione dei cadaveri;

b) per "urna cineraria" si intende il contenitore dove sono raccolte le ceneri;

c) per "sepolcra" si intende il seppellimento dell'urna cineraria in apposito spazio all'interno di un cimitero; questo può avvenire mediante tumulazione o inumazione;

d) per "tumulazione" si intende il seppellimento dell'urna in loculo contenente anche altro feretro oppure in celle individuali costruite a tal fine;

e) per "inumazione" si intende il seppellimento dell'urna in apposito spazio a terra;

f) per "affidamento" si intende la conservazione dell'urna presso persona, ente o associazione a tal fine designata dal defunto o da chi può manifestarne la volontà;

g) per "dispersione" si intende lo spargimento delle ceneri in spazi aperti a seguito di esplicita volontà del defunto oppure in luogo appositamente designato all'interno del cimitero.

## **CAPO II- CREMAZIONE**

### **Art. 2**

#### **Disciplina della cremazione.**

1. La materia è disciplinata:

- dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: Provvedimenti urgenti per la finanza locale ;

- dall' art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, recante: Disposizioni urgenti in materia di enti locali ;

- dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri ;

- dalla circolare del Ministero della Sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto:

"Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa";

- dalla circolare del Ministero della Sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto:

"Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa";

- dalla legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri".

2. Le relative tariffe sono determinate dalla giunta comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge.

con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e il luogo e la data di morte del defunto.

3. Le urne da inumare devono essere realizzate in materiale non deperibile (art. 2 comma 4, L.R. 20/2007)

## **Art. 9**

### **Destinazione delle ceneri.**

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione di cittadini residenti possono essere:

**a)** tumulate in tombe di famiglia o in cellette cinerarie all'interno dei cimiteri o in loculo comune con preesistente feretro;

- La tumulazione in cellette cinerarie individuali ha una durata di **50** anni, è soggetta al pagamento di apposita tariffa e, alla scadenza, ne può essere rinnovata la durata.

- La tumulazione in loculo contenente altro feretro, su consenso del concessionario del loculo o dei suoi eredi, è soggetta a pagamento della tariffa inerente i servizi cimiteriali di apertura e chiusura del loculo oltre al corrispettivo minimo fissato per il posto in cinerario. Essa avrà una durata massima pari al periodo concessorio residuale del relativo loculo. In tal caso è concessa l'apposizione sulla lapide di due ritratti aventi le stesse caratteristiche tecniche ed unico portafiori. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, data di nascita, anno, mese e giorno della morte di entrambi gli occupanti.

E' vietato applicare alla lapide, mensole e davanzali sporgenti lampade votive e portafiori, diversi da quelli già forniti dal Comune.

**b)** inumate

- L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale appositamente individuata ed è finalizzata ad una lenta dispersione delle ceneri nel terreno.

- L'inumazione ha una durata massima di 10 anni non rinnovabile.

- Le fosse per l'inumazione devono avere dimensioni sufficienti ad accogliere le urne cinerarie. Queste devono essere sepolte ad una distanza non inferiore a m. 0,50 l'una dall'altra e ad una profondità non inferiore ai 30 cm tra la sommità dell'urna ed il piano di campagna.

- Ogni fossa di inumazione di urna cineraria deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione almeno del cognome, del nome e dell'anno di nascita e di morte del defunto.

- Le fosse devono essere altresì contrassegnate da un numero progressivo.

- L'inumazione delle ceneri è soggette al pagamento della relativa tariffa.

**c)** disperse;

**d)** affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione o dell'affidamento ai familiari.

3. Gli atti di affidamento e di dispersione dispiegano la loro efficacia nell'ambito del territorio comunale. In caso di diversa destinazione, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto anche al Comune competente.

## **Art. 10**

### **Affidamento e dispersione delle ceneri. (L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 5 e 10)**

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinati dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo art. 12.

### **Art. 3**

#### **Rilascio dell' autorizzazione alla cremazione.**

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130.
2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme Statali.
3. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo o similare, contenente tutti i dati richiesti.
4. In apposito registro, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.
5. Per ogni cremazione l'ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri.

### **Art. 4**

#### **Identità delle ceneri. (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 3)**

1. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

### **Art. 5**

#### **Feretri per la cremazione.**

1. In caso di cremazione sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato, o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

### **Art. 6**

#### **Cremazione per insufficienza di sepolture.**

1. Può essere autorizzata, da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione.
2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo sessanta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune, in corrispondenza delle inumazioni o delle tumulazioni e all'ingresso del cimitero.

### **Art. 7**

#### **Crematori.**

1. Questo Comune non dispone di crematorio e si avvale di impianti messi a disposizione da altri Enti.

### **Art. 8**

#### **Caratteristiche dell' urna cineraria.**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione o tumulazione, sono raccolte in apposita urna cineraria avente le dimensioni massime di cm 30 cm x 20 cm x 10cm, in materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa

2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

#### **Art. 11**

**Iscrizione ad associazione.** (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 6)

1. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

#### **Art. 12**

**Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione.**

(L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 7 e 8)

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore di minore o interdetto;
- e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale di ditta esterna incaricata allo scopo dal comune.

2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

#### **Art. 13**

**Targa con generalità dei defunti cremati.** (L.R. n. 20/2007, art. 7)

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte saranno posizionate, in idoneo ed unico sito del cimitero (parete muraria o infisso), da individuare dalla Giunta Comunale, previo pagamento di apposita tariffa, piccole targhe commemorative individuali, con i dati anagrafici dei defunti le cui ceneri sono state affidate o disperse. Tali targhe dovranno essere in metallo o lega e delle dimensioni di cm. 10 x 5.

2. L'onere per la fornitura e posa della targa è carico dei familiari del defunto, secondo le tariffe stabilite dall'Organo competente.

Sono possibili forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

3. Non è consentito posizionare vasi o fiori nell'area individuata nel cimitero comunale e utilizzata come cinerario comune.

**CAPO III**  
**DISPERSIONE DELLE CENERI**

**Art. 14**

**Dispersione delle ceneri.** *(L.R. n. 20/2007, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9)*

1. In presenza di volontà espressa dal defunto, le ceneri possono essere disperse:
  - a) in area delimitata all'interno del cimitero, munita di apposita indicazione, che, se previsto dalle normative comunali, può assumere la funzione di cinerario comune, ai sensi dell' art. 80, comma 6, del DPR 285 del 1990;
  - b) in aree private, all'aperto e con il consenso del proprietario, senza che si possa dare luogo ad attività di lucro, ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi.
2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:
  - a) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
  - b) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
  - c) nei fiumi ;
  - d) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.
3. La dispersione nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e nei tratti non interessati dal ripopolamento ittico.
4. È vietata la dispersione in aria (al vento), sui siti nei pressi dei Santuari e altri luoghi di culto e nelle aree adibite a verde attrezzato o in generale a giardini pubblici;
5. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purché l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.
6. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall' art. 3, comma 1, numero 8, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) ed in edifici o altri luoghi chiusi.
7. È vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile fuori dal cimitero comunale.
8. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.
9. L'incaricato della dispersione, all'atto del ritiro dell'urna cineraria, deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall' ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell' urna.
10. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
11. L'incaricato è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità ed il luogo di dispersione delle ceneri. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune fuori dall'ambito regionale, il richiedente dovrà verificare la compatibilità dell'autorizzazione alla dispersione, con le leggi regionali ed i singoli regolamenti comunali, ove si intenda procedere con la dispersione.
12. La dispersione in apposita area cimiteriale avviene con oneri a carico dei familiari del defunto, conformemente alle tariffe fissate dalla Giunta Comunale.
13. Nei luoghi di dispersione delle ceneri, non è ammessa la commemorazione mediante l'installazione di oggetti o manufatti.
14. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, durante il periodo di concessione o al termine di tale periodo.
15. Le tariffe per la dispersione delle ceneri saranno stabilite con apposito atto dell'organo competente.

## **Art. 15**

### **Luogo di dispersione delle ceneri.**

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nell' apposita area delimitata all'interno del cimitero.

## **CAPO IV**

### **AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI**

## **Art. 16**

### **Consegna ed affidamento delle ceneri.**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 8.

2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria e quanto disposto dall'art. 2, comma 11, della L.R. n. 20 del 31.10.2007.

3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire, nel rispetto totale della volontà del defunto, a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi.

4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, che non abbia consentito l'espressione della maggioranza sull'affidamento e/o sull'affidatario delle ceneri, l'urna cineraria deve essere provvisoriamente custodita presso il Cimitero.

6. I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune unitamente alla documentazione, in originale o copia autenticata, dalla quale risulti che la volontà di affidamento delle ceneri è stata espressa dai soggetti legittimati. La domanda è presentata in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

7. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

8. Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento il soggetto affidatario, ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve indicare per iscritto:

a) i dati anagrafici e la residenza;

b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri, e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale precedente;

c) il luogo di conservazione;

d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in Cimitero, nel caso in cui non intendesse più conservarla;

f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

g) l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale della variazione del luogo di conservazione;

h) la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente regolamento.

#### **Art. 17**

#### **Conservazione dell'urna. (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 1, 2, 3 e 4)**

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune dove le ceneri sono custodite le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro Comune, sia nei confronti del Comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo, con impegno formale scritto, la stabile destinazione dell'urna e che la stessa non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.

5. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

#### **Art. 18**

#### **Recesso dall'affidamento Rinvenimento di urne. (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 5 e 6)**

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale per la dispersione nel cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione, dietro la corresponsione delle tariffe stabilite.

2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 3, comma 4.

3. Per le urne eventualmente rinvenute da terzi sul territorio comunale il Comune procederà alla dispersione nell'apposita area cimiteriale, nel caso in cui le stesse non vengano reclamate entro 15 giorni dal rinvenimento.

#### **Art. 19**

#### **Registri cimiteriali**

E' istituito presso l'Ufficio dello Stato Civile un apposito registro nel quale vengono riportati, unitamente ai dati identificativi del defunto:

a) le generalità e residenza del soggetto affidatario di ogni urna cineraria conservata all'interno del territorio comunale e il luogo di conservazione dell'urna

b) le generalità e residenza di chi ha effettuato la dispersione e la data e il luogo dove questa è stata effettuata

## **CAPO V NORME FINALI**

### **Art. 20 Tutela dei dati personali.**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante:  
Codice in materia di protezione dei dati personali .

### **Art. 21 Leggi e regolamenti.**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

- il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
- il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: *Regolamento per la revisione e la semplificazione dell' ordinamento dello stato civile* ;
- il vigente regolamento comunale di polizia mortuaria nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

### **Art. 22 Abrogazione di precedenti disposizioni.**

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico- sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

### **Art. 23 Pubblicità del regolamento.**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell' art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Viene altresì pubblicato sul sito web comunale.

### **Art. 24 Rinvio dinamico.**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

### **Art. 25 Vigilanza - Sanzioni.**

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17 e 18 del presente regolamento, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale

31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.

2. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla Polizia Municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.

3. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo II della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

4. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

5. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

#### **Art. 26**

#### **Entrata in vigore.**

Il presente regolamento, è soggetto a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima, da effettuare dopo l'adozione della deliberazione di approvazione, una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.